Le misure fiscali del Decreto Curaltalia

Illustrate
dall'Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate

1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

Oggetto	Destinatari	Sospensione	Ripresa	Note
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. **Imposta sul valore aggiunto**	Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc)	Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile(tranne che per associazioni sportive fino al 31maggio) **Versamenti IVA che scadono a marzo 2020**	Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)	*Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi.* ***Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art, 8 DL 9/2020***

2. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi

(Art. 62, commi 2, 3 e 5)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa
Sospensione versamenti in **autoliquidazione** di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente.** **La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**	Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020	*I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.*

3. Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse»

(Art. 62, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo		Ripresa
Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi i delle imposte e gli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le **ritenute sui redditi**	Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 **(11 Comuni prima Zona rossa)**	**31 maggio 2020**	mantenute **le altre** misure già previste con il DM 24.02.2020	*I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.*

4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari

(Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	8.03.2020 - 31.05.2020	Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020	*Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020*

5. Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni

(Art. 62, comma 7)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni	Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a **euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente**	Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il **31 Marzo 2020**	*I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione*

6. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

(Art. 67)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi	Agenzia delle entrate ed altri enti impositori	8 Marzo 2020 - 31 maggio 2020	*Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.* *Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15*

7. Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Premio pari a **100 euro**	Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo **da lavoro dipendente** di importo non superiore a 40.000 euro	Premio per il mese di **marzo 2020**	*Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.*

8. Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Periodo d'imposta **2020**	*Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.* ***Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF***

9. Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Credito d'imposta del **60% del canone** di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)	Soggetti esercenti attività d'impresa	**Marzo 2020**	*Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione*

10. Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e **in natura** a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro	Persone fisiche ed enti non commerciali	**2020**	*Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019*

11. Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto	Destinatari	Periodo	**Note**
Applicabilità alle erogazioni liberali **in denaro e in natura** effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99	Soggetti titolari di reddito d'impresa	**2020**	*Le erogazioni **in denaro** sono deducibili dal reddito d'impresa **e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura)** non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento* *Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019*

12. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	**8 Marzo-31 Maggio 2020** *(per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)*	*I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo* *(30 giugno 2020)*	*Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.*

13. Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio»

(Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. "**rottamazione-ter**" e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. "**saldo e stralcio**"	Tutti	**31 Maggio 2020**	*Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.*

14. Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art. 71)

Oggetto	Destinatari	Periodo
Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine*)*	Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti	2020